

**REGOLAMENTO DI  
DISCIPLINA DEGLI  
ACQUISTI PER IMPORTI  
INFERIORI ALLE SOGLIE  
COMUNITARIE**

**APPROVATO DAL CDA DELL’I.S.S.M. “FRANCO VITTADINI”  
CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 31 MAGGIO 2021**

**Considerate** le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

**Considerato**, in particolare, l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del su citato Decreto;

**Tenuto conto** che l’art. 36 dispone che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

**Viste** le Linee Guida n.4 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2016 e ss.mm.ii;

**Visto** il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

**Considerato** che il su indicato Regolamento risulta obsoleto, con particolare riferimento alle procedure di acquisto e che occorre pertanto adeguare la regolamentazione interna per la disciplina delle medesime alla vigente normativa;

**Atteso** che il regolamento suddetto è conforme al D.P.R.28/2/2003, N. 132 e che il medesimo resta in vigore nel suo complesso, fatta eccezione per le norme di disciplina delle procedure di acquisto, di cui al Titolo II “Attività negoziale”, che si intendono superate con il presente regolamento per gli acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie;

**Considerato** che al fine di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell’attività amministrativa strumentale all’acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, occorre dotare l’Istituto di apposito Regolamento per l’approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni e servizi;

**Viste** le vigenti normative emanate nel contesto di emergenza epidemiologica da covid-19, che derogano parzialmente e temporaneamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

**Vista** la necessità di disciplinare le procedure di acquisto di beni e servizi, strumentali alle attività amministrative e didattiche dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” (d’ora in avanti Istituto); nonché i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’edificio di proprietà comunale, sito in via Volta 31, sede dell’I.S.S.M. ai sensi della vigente convenzione;

**PER TUTTO QUANTO ESPOSTO VIENE APPROVATO IL PRESENTE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE**

**CAPO I**  
**PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO**  
**SOGLIA**

**Art. 1**

**Principi applicabili alle procedure sotto soglia comunitaria**

1. Le procedure sotto soglia comunitaria sono soggette ai principi generali contenuti nel D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare, sono attuate nel rispetto:

- a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

**Art. 2**

**Procedure ordinarie**

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

**Art. 3**

**Divieto di frazionamento**

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del fabbisogno dell'Istituto in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

#### **Art. 4**

##### **Tutela delle imprese di minori dimensioni**

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi di trasparenza**

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  
2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, co. 2, lett. a).

#### **Art. 6**

##### **Criteri di aggiudicazione**

1. Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
2. Vanno aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, nonché i restanti appalti contemplati nell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.  
3. Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) sono aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

#### **Art. 7**

##### **Principio di rotazione**

1. L'Istituto è tenuto al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.  
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.  
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura.  
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definite nell'art. 8.  
5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse  
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando o categoria merceologica delle piattaforme di e-procurement

#### **Art. 8**

##### **Fasce merceologiche e di importo degli appalti ai fini della rotazione**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce merceologiche e di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.  
2. Le fasce sono le seguenti:  
I – Forniture  
a) forniture di valore fino ad € 4.999,99;

- b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999;
- c) forniture di valore pari o superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,99.

II – Servizi

- a) forniture di valore fino ad € 4.999,99;
- b) forniture di valore pari ad € 5.000,00, sino ad € 39.999,99;
- c) forniture di valore pari o superiore ad € 40.000,00, sino ad € 220.999,99.

#### **Art. 9**

##### **Deroga all'obbligo di rotazione**

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di affidamento diretto al contraente uscente o in caso di reinvido esteso al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione, in alternativa, ricorrendone le condizioni:
  - a) l'effettiva assenza di alternative ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
  - b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
3. In caso di affidamento (diretto) al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvido al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, vanno evidenziate in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per l'Istituto o eventuali certificazioni di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.

#### **Art. 10**

##### **Affidamenti di valore inferiore ad € 5.000,00**

1. Negli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione, previa scelta sintetica e motivata da indicare nella determina a contrarre o nell'atto equivalente redatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016. L'innalzamento della soglia da € 1.000 a € 5.000 per l'applicazione della disposizione che precede, si rende necessaria per garantire maggiore semplificazione ed efficienza dell'amministrazione, in conformità a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, nel parere n. 1312 dell'11 aprile 2019.

#### **Art. 11**

##### **Applicazione delle clausole sociali**

1. Nelle procedure sotto soglia trovano applicazione le clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice dei contratti.
2. Le clausole sociali trovano applicazione per gli affidamenti dei contratti di e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. Le clausole sociali non trovano applicazione per i contratti di fornitura.

#### **Art. 12**

##### **Esecuzione d'urgenza del contratto**

1. Per procedure attivate entro il 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, senza la necessità di fornire specifica motivazione, nelle more della stipula del contratto e nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, questi ultimi, se previsti. Dopo il termine suddetto, in assenza di successive proroghe da parte del legislatore, verranno applicate le procedure ordinarie.

#### **Art.13**

##### **Responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento sia per i lavori che per l'acquisto di beni e servizi è il Direttore

Amministrativo o persona dallo stesso delegata.

#### Art.14

##### Procedure di acquisto

1. La procedura di acquisto viene determinata fra quelle previste dalla normativa vigente, secondo valutazione di opportunità:
  - **Affidamento diretto** ex art. 36 comma 2, lett. a del D.lgs 50/2016 ess.mm.ii. ovvero “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”. L’assegnazione dell’appalto può essere effettuata dopo aver espletato un minimo confronto concorrenziale delle procedure di acquisto che porti ad individuare un affidatario tecnicamente ed economicamente affidabile ed un’offerta congrua per la stazione appaltante - all’affidamento si può e si deve giungere attraverso una indagine di mercato, che può essere anche informale.
    1. il RUP – anche tramite un proprio collaboratore – può procedere all’analisi delle offerte presenti in vetrina del mercato elettronico (Mepa) valorizzando condizioni tecniche e dato economico L’individuazione – oggettiva e seria - dell’offerta che a parità di condizioni tecniche esprima il prezzo più conveniente può legittimare un affidamento diretto e l’attività istruttoria di indagine può benissimo sostanziare la motivazione adeguata da inserire nella determinazione di impegno di spesa.
    2. Nel caso in cui il prodotto/servizio o il lavoro non sia presente nel mercato elettronico il RUP può effettuare una indagine di mercato, anche nella forma della pubblicazione di uno specifico avviso sulla sezione trasparenza, che porti ad individuare un lotto di proposte o almeno 2 preventivi su cui operare la scelta dell’affidatario - da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione di Aziende dalla comprovata esperienza che hanno, in passato, collaborato positivamente -;
  - **Procedura negoziata:** Fatte salve eventuali deroghe previste dal legislatore, la procedura negoziata deve essere preceduta dalla consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A., nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta.
  - **Procedura ristretta:** ogni operatore economico può chiedere di partecipare e soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta.

**CAPO II**  
**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO  
SOGLIA**

**Art. 15**

**Indagini di mercato**

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

**Art. 16**

**Determina a contrarre**

1. Gli affidamenti diretti prendono, di regola, l'avvio con la determina a contrarre.
2. Nella determina a contrarre vanno specificati:
  - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
  - b) le caratteristiche dei beni e servizi o lavori che si intendono acquisire;
  - c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura finanziaria;
  - d) la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni;
  - e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
  - f) le principali condizioni contrattuali.

**Art. 17**

**Determina di affidamento**

1. Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'affidamento;
  - b) l'importo;
  - c) il fornitore;
  - d) le ragioni della scelta del fornitore;
  - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
  - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

**Art. 18**

**Requisiti da richiedere all'operatore**

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
  - a) l'idoneità professionale;
  - b) la capacità economica e finanziaria.
  - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

**Art. 19**

**Motivazione in caso di affidamento diretto**

1. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
2. Nella determina di affidamento va dato conto:
  - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
  - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
  - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
  - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
  - del rispetto del principio di rotazione o in alternativa delle motivazioni a supporto di eventuali affidamenti al fornitore uscente

3. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
  - mediante comparazione dei listini di mercato;
  - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
  - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

#### **Art. 20**

##### **Motivazione attenuata per appalti di modesto valore**

1. La motivazione da esprimere nel provvedimento relativo ad affidamenti diretti di modico valore, ad esempio inferiori a 5.000 euro, può essere espresso in forma attenuata.

#### **Art. 21**

##### **Controllo dei requisiti**

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00.
2. In particolare:
- a) per importi fino a 5.000,00 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
  - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
  - della consultazione del casellario ANAC;
  - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
  - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;
- b) per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:
- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
  - di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
  - della consultazione del casellario ANAC;
  - della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - della verifica relativa ai requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici;
  - della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);
  - della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
3. Resta inteso che sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici dovranno essere effettuati controlli a campione nella misura indicativa del 5% per anno solare, in relazione agli affidamenti diretti effettuati. I controlli devono essere eseguiti anche tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato.
4. Il contratto stipulato a seguito di affidamento diretto deve comunque contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione dello stesso;
  - il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;



- l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
5. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante deve verificare esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali (se richiesti) ove i medesimi rientrino nel campione controllato dai gestori dei mercati elettronici. Nel caso, invece, in cui detti operatori economici aggiudicatari non ricadano nel citato campione, dovranno essere espletati tutti controlli riguardanti i suddetti requisiti di ordine generale.

#### **Art. 22**

##### **Stipula contratto e pubblicazione**

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima come ad es. l'ordine diretto del Mepa di Consip SpA
3. La sottoscrizione del contratto avviene di norma mediante l'apposizione di firme digitali.

#### **Art. 23**

##### **Trasparenza**

1. Trova applicazione l'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti di pubblicare gli atti della procedura sul profilo committente (Amministrazione Trasparente).

**CAPO III**  
**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI**  
**MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA**

**Art. 24**

**Procedure negoziate sotto soglia**

1. Gli appalti che hanno ad oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato. Nel caso di procedura negoziata si ricorre a predisposizione di determina, con individuazione della motivazione, dell'oggetto dell'affidamento, delle relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, con specificazione dei requisiti di qualificazione degli operatori economici, dei criteri di valutazione delle offerte e del termine di presentazione, di validità delle offerte, di aggiudicazione, e del termine per l'esecuzione della prestazione, da inserire nelle lettere di invito, da inviare ad imprese.

**Art. 25**

**Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre deve specificare:
  - le esigenze che intendono soddisfare;
  - le caratteristiche dei beni o servizi che intendono conseguire;
  - i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare;
  - il criterio per la scelta della migliore offerta.

**Art. 26**

**Fasi della procedura**

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
  - 1) lo svolgimento di indagini di mercato per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - 2) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e la scelta dell'affidatario;
  - 3) la stipula del contratto.

**Art. 27**

**L'indagine di mercato**

1. L'indagine di mercato tiene conto del principio di rotazione e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo delle piattaforme di e-procurement, ove sia presente il metaprodotto riguardante il bene o servizio da acquisire; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando o categoria merceologica.

**Art. 28**

**L'avviso di manifestazione di interesse**

1. L'avviso di manifestazione di interesse costituisce uno strumento per individuare gli operatori economici da invitare.
2. L'avviso va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".
3. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

5. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

6. Nell'avviso di indagine di mercato è possibile riservarsi la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio, di cui deve essere data successiva notizia.

### **Art. 29**

#### **Individuazione degli operatori economici da invitare**

1. Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, vanno indicati i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso in cui si ritenga di non poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato in sede di avviso pubblico e non siano stati preventivamente previsti, criteri ulteriori di selezione, si potrà procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, si provvederà a rendere tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. L'applicazione del principio di rotazione deve ritenersi attuato nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga prevista nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

5. Nel caso in cui il numero degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato sia inferiore al numero minimo di:

Fascia di importo	Numero di operatori da invitare
0 € – 4.999,99 €	3 operatori
5.000,00 € – 39.999,99 €	5 operatori
40.000,00 € – 220.999,99 €	7 operatori

si procederà ad una integrazione al minimo mediante sorteggio degli operatori da invitare.

6. Se si sia proceduto ai sensi del precedente comma 4 e si debba poi provvedere ad una integrazione al numero degli operatori da invitare, ai sensi del precedente comma 5, il principio di rotazione deve comunque ritenersi attuato per aver aperto la procedura a tutti gli operatori economici ai sensi del citato comma 4.

### **Art. 30**

#### **Il confronto competitivo**

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo

non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque.

2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta con le modalità previste dal singolo mercato elettronico o piattaforma telematica di negoziazione.

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

### **Art. 31**

#### **Il contenuto della lettera d'invito**

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e circostanziata.

2. Di norma l'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Nel caso di utilizzo delle piattaforme di e-procurement la stazione appaltante deve utilizzare il DGUE per richiedere eventuali requisiti speciali, afferenti alla specifica procedura, ulteriori a quelli già acquisiti in fase di abilitazione o ammissione alla piattaforma medesima;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, del D.Lgs: n. 50/2016 e ss.mm.ii. o da eventuali ulteriori normative in materia la stazione appaltante deve procedere all'aggiudicazione delle procedure negoziate sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- K) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi telematici e della documentazione amministrativa.

### **Art. 32**

#### **Sedute di gara**

1. Le sedute di gara, possono esse svolte dal RUP, da un seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice.

2. Le sedute devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

### **Art. 33**

#### **Verifica dei requisiti**

1. Per gli appalti di valore pari o superiore a 40.000,00 € la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

2. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici la stazione appaltante deve

effettuare le verifiche sugli operatori economici a norma del precedente articolo 17, comma 5, al quale si formula rinvio.

#### **Art. 34**

##### **La stipula del contratto e le pubblicazioni**

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza, all'esito della procedura negoziata, è necessario pubblicare le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

#### **Art. 35**

##### **Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto**

1. Nei contratti di durata, scaturenti da procedure negoziate, su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 30% del valore del contratto, o di altro importo previsto dal legislatore, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, su emissione di fattura e compatibilmente con i termini di pagamento previsti dalla normativa o dagli atti di gara;
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. L'anticipazione del prezzo d'appalto non viene concesso negli appalti ad esecuzione immediata.

#### **Art. 36**

##### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Le norme in esso contenute sostituiscono quanto previsto per le procedure di acquisto sotto soglia comunitaria dal vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità – Titolo II – attività negoziale.